

## Provincia di Genova

Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Energia, Aria e Rumore Ufficio Impianti Termici

Oggetto:

Informativa aggiornamento normativo impianti termici civili.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.."

Facendo seguito alla precedente comunicazione in argomento ed agli incontri successivamente organizzati al fine di spiegare e meglio chiarire i contenuti del recente DPR 74/13, l'ufficio intende con la presente porre all'attenzione alcuni aspetti legati all'applicazione di detta normativa, ponendo in particolare evidenza l'obbligo di controllo e manutenzione che viene esteso anche agli impianti di climatizzazione estiva ed alle pompe di calore.

### Nuovi valori limite della temperatura ambiente (art.3)

Per gli <u>impianti di climatizzazione</u> <u>invernale</u>, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Per gli <u>impianti di climatizzazione estiva</u>, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C - 2 °C di tolleranza, per tutti gli edifici.

#### Controlli e manutenzione (art. 7)

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto o alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante degli apparecchi.

Per quanto concerne in particolare gli obblighi relativi al controllo ed alla manutenzione degli impianti, **sono già operanti e quindi vanno applicate già da ora** le disposizioni di cui all'art. 7 del suddetto DPR; in particolare:

## Impianti di climatizzazione:

Pur in attesa della pubblicazione dei modelli per i libretti di impianto e per i rapporti di efficienza energetica di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 7 del DPR, si deve far presente che è già in vigore l'obbligo di manutenzione di cui all'art. 7 anche per gli impianti di condizionamento o più in generale per tutti gli impianti di climatizzazione estiva / invernale appartenenti a tutte le tipologie di cui all'allegato A al DPR 74/13;

Si invitano pertanto le ditte che operano anche nel settore del condizionamento a darne informazione agli utenti interessati preannunciando inoltre che, a breve, verrà avviato un censimento degli impianti appartenenti a queste tipologie di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, presenti sul territorio di competenza della Provincia di Genova.

#### Elenco delle operazioni di controllo e manutenzione:

E' già operante l'**obbligo**, per la ditta che effettua l'installazione o la manutenzione di un impianto di climatizzazione, di **dichiarare esplicitamente ed in forma scritta** al committente o utente:

1) **l'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione** di cui necessita l'impianto dalla stessa installato o manutenuto:

2) la frequenza con cui dette operazioni devono essere effettuate sull'impianto.

Quanto dichiarato dovrà far riferimento alla documentazione tecnica messa a disposizione dal progettista/costruttore dell'impianto ovvero (come nella maggioranza dei casi per impianti di potenza inferiore ai 35 kW) alle istruzioni tecniche della casa costruttrice del singolo apparecchio.

In mancanza di detta documentazione sarà cura del manutentore prendere contatti con la casa costruttrice per ottenere tutte le indicazioni necessarie.

Nel caso infine non fossero disponibili né reperibili queste istruzioni, le suddette indicazioni possono essere stabilite dall'operatore tecnico secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, in base alla propria esperienza relativa ad apparecchi analoghi per tipologia ed anzianità.

Al fine di semplificare i suddetti adempimenti questo ufficio ha predisposto un **fac-simile del modello di dichiarazione** ed un **esempio** di compilazione della stessa che si allegano alla presente comunicazione.

# Periodicità dei controlli di efficienza energetica (art. 8)

Sono stati introdotti i controlli di efficienza energetica anche per gli **impianti di climatizzazione estiva**, le **pompe di calore**, le **sottostazioni di teleriscaldamento** e gli **impianti di cogenerazione**, di potenza termica utile nominale **maggiore di 12 kW**.

E' cambiata inoltre la periodicità con cui eseguire i controlli di efficienza energetica (per le caldaie comprensivi di analisi fumi) a cui devono essere sottoposti gli **impianti termici di climatizzazione invernale** di potenza termica utile nominale **maggiore di 10 kW**.

Le periodicità con cui eseguire le operazioni di controllo di efficienza energetica, sono riportate nell'Allegato "A" del D.P.R 16 aprile 2013, n. 74.

Tuttavia a seguito di disposizioni della Regione Liguria, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali restano temporaneamente in vigore le frequenze, le modalità ed i rapporti di controllo di efficienza energetica attualmente in essere.

## Certificazioni ed ispezioni sugli impianti termici (art. 9)

Sono previste ispezioni sugli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo.

L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell'ispezione, per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas di potenza compresa tra 10 e 100 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza compresa tra 12 e 100 kW.

Come già comunicato, in conformità di quanto disposto dalla Regione Liguria, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali restano temporaneamente in vigore le modalità, le tempistiche ed i contributi di spesa attualmente in essere per le certificazione degli impianti termici.

Per quanto riguarda la consegna agli uffici si **rammenta l'obbligo di consegna delle certificazioni entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate,** come da precedente circolare prot. 65757 del 17/06/2013.

## Sanzioni (art. 11)

Per quanto concerne specificatamente le manutenzioni periodiche ed i relativi rapporti di controllo, si ritiene opportuno sottolineare che l'art. 11 del DPR 74/13 prevede, nei casi di inadempienza, nei confronti sia del responsabile dell'impianto che dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto, l'applicazione delle sanzioni richiamate dal D.Lqs. 192/2005

- per la mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro;
- per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo la sanzione va da 1.000 e 6.000 euro.

Genova, 20 gennaio 2014